



## **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)  
Tel. 085/87232 – [www.asp2teramo.it](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto:asp2teramo@pec.it)

### **Determinazione dell'Area Amministrativa - Comunicazione - Servizio Civile Universale Il Responsabile dell'Area - RUP n. 37 del 13/09/2021**

#### **OGGETTO: Certificazione verde per emergenza Covid - 19. Provvedimenti**

**VISTO** il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

**VISTI** i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;



## **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)  
Tel. 085/87232 – [www.asp2teramo.it](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto:asp2teramo@pec.it)

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**RICHIAMATO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del

decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo del 15/03/2020;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

**VISTO** il DPCM del 01/04/2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio";



## **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)

Tel. 085/87232 - Fax 085/87291 – [www.asp2teramo.it](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto:asp2teramo@pec.it)

**VISTA** l'OPGRA n. 27 del 07/04/2020;

**VISTA** l'OPGRA n. 28 del 08/04/2020 a rettifica della precedente della quale si prende atto e che qui si intende completamente richiamata e allegata;

**VISTO** il DPCM del 10/04/2020 che qui si intende completamente richiamato e allegato;

**VISTA** l'OPGRA n. 45 del 22/04/2020 che qui si intende completamente richiamata e allegata;

**VISTO** il DPCM del 26/04/2020 che qui si intende completamente richiamato e allegato;

**VISTA** l'OPGRA n. 54 del 03/05/2020 che qui si intende completamente richiamata e allegata;

**VISTA** l'OPGRA n. 59 del 14/05/2020 che qui si intende completamente richiamata e allegata;

**VISTI** gli Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 all' l'OPGRA n. 59 del 14/05/2020 richiamata al precedente punto che si intendono completamente richiamati e allegati;

**VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RICHIAMATE** le precedenti determine relative all'emergenza Covid-19 adottate da quest' Area per disciplinare attività e funzioni, per quanto di propria competenza, sino alla cessazione dell'emergenza;

**VISTA** la propria Determina n. 29 del 15/05/2020 avente per oggetto: *"Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 59 del 14/05/2020. Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Provvedimenti."*;

**VISTA** la Determinazione dell'Area Amministrativa e Comunicazione – Servizio Civile Universale – Rup - Responsabile del Servizio n. 34 del 29/05/2020 avente per oggetto *"Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052). Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128/2020 - Suppl. Ordinario n. 21. Provvedimenti."*;

**RICHIAMATI** il rapporto ISS del 24/08/2020 ed il DPCM del 07/08/2020;

**TENUTO CONTO** che la fase emergenziale da pandemia da Covid-19, che sarebbe dovuta terminare il 15 ottobre 2020;

**VISTA** la recrudescenza e il perdurare della pandemia da Covid-19 che ha spinto gli esperti del Comitato tecnico scientifico a consigliare di allungare i tempi dello "stato di emergenza";

**VISTO** il D. L. n. 52/2021 relativo alla certificazione verde c.d. "GREEN PASS" che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;

**VISTO** il D. L. 23 luglio 2021 n. 105 avente per oggetto "Nota informativa sulle misure per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;

**PRESO ATTO** che il predetto D. L. ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021;

**VISTO** l'Art. 9-bis del predetto decreto che recita *"ART. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19) 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2,*



## **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)

Tel. 085/87232 - Fax 085/87291 – [www.asp2teramo.it](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto:asp2teramo@pec.it)

*l'accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter; i) concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione.". 2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: "10-bis. Le certificazioni verdi COVID19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2- quater, 5, 8- bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.";*

**VISTA** la Nota informativa del 2 agosto 2021 dell'ANCI;

**VISTO** che l'Asp 2 è proprietaria della Casa di Riposo S. Rita ubicata in Largo Santo Spirito n. 2 di Atri (Te), della Fattoria sociale Rurabilandia sita in V.le Europa Unita 28 di Atri (Te), della scuola materna Regina Margherita sita in C.so Umberto I di Mutignano di Pineto (Te), della scuola dell'infanzia e della residenza per minori Castorani – De Amicis di Giulianova (Te);

**RITENUTO OPPORTUNO** ai fini della tutela della salute di lavoratori, assistiti, parenti, avventori e delle persone che con i relativi titoli possono avere accesso nelle mentovate strutture;





## **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Sede legale: Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te)

Tel. 085/87232 - Fax 085/87291 – [www.asp2teramo.it](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto:asp2teramo@pec.it)

### **DETERMINA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto del D. L. 23 luglio 2021 n. 105 avente per oggetto “Nota informativa sulle misure per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato;
3. Di stabilire che per l’accesso alle mentovate strutture della Asp 2 Teramo, ovvero:
  - Casa di Riposo Santa Rita in Atri (Te) in largo Santo Spirito, n. 2
  - Fattoria Sociale Rurabilandia in V.le Europa Unita, n. 28 di Atri (Te)
  - Scuola d’infanzia Regina Margherita in C.so Umberto I di Mutignano (Te)
  - Istituti Riuniti Castorani-De Amicis in via Cavour, n. 4 di Giulianova (Te)
  - Struttura “colonia marina” di Giulianova (Te)
  - Cisf in via Baiocchi, n. 29 di Atri (Te)
  - Sede amministrativa Asp 2 Teramo, Palazzo Ricciconti, via Baiocchi, 29 Atri (Te)È obbligatorio attenersi a quanto previsto dalla vigente normativa previa misurazione della temperatura, dotazione della mascherina indossata al momento dell’ingresso, verifica della certificazione verde;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione ai Responsabili delle strutture di che trattasi ai fini della pedissequa applicazione delle norme contenute nel D. L. del punto di cui sopra 23 luglio 2021 n. 105 individuando tra i propri collaboratori una persona per ogni struttura sopra indicata, addetta alla verifica e applicazione di quanto contenuto nella presente determina;
5. Di approvare la nuova segnaletica che gli Uffici dovranno immediatamente apporre all’ingresso delle strutture di cui sopra;
6. Di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo;
7. Di disporre la pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Asp 2 valevole ai fini della comunicazione agli interessati.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Comunicazione

Asp 2 Teramo

F.to Dr. Luciano Troiano